

Emendamento 110

Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini, Matteo Adinolfi, Ilan De Basso, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni, Valentino Grant, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Lara Comi, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Francesca Peppucci, Lucia Vuolo

Relazione**A9-0271/2023****Maria Spyra**

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 10***Testo della Commissione**Emendamento*

(10) Per migliorare l'applicazione dell'obbligo imposto ai fornitori di aggiornare le etichette in seguito a una modifica della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza o miscela, è opportuno fissare un termine temporale per l'adempimento. Un obbligo analogo imposto ai dichiaranti è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione⁴. Se la nuova classe di pericolo si aggiunge a una classe di pericolo esistente o rappresenta una classe o categoria di pericolo più grave, o se sono richiesti nuovi elementi di etichettatura supplementari a norma dell'articolo 25, il termine per aggiornare le informazioni sulle etichette in caso di adeguamento della classificazione in base ai risultati di una nuova valutazione dovrebbe essere fissato a sei mesi a decorrere dal giorno in cui sono stati ottenuti i risultati di una nuova valutazione della classificazione della sostanza o miscela. Nel caso in cui una classificazione sia aggiornata a una classe o categoria di pericolo meno grave senza determinare la classificazione in una classe

(10) Per migliorare l'applicazione dell'obbligo imposto ai fornitori di aggiornare le etichette in seguito a una modifica della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza o miscela, è opportuno fissare un termine temporale per l'adempimento. Un obbligo analogo imposto ai dichiaranti è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione⁴. Se la nuova classe di pericolo si aggiunge a una classe di pericolo esistente o rappresenta una classe o categoria di pericolo più grave, o se sono richiesti nuovi elementi di etichettatura supplementari a norma dell'articolo 25, il termine per aggiornare le informazioni sulle etichette in caso di adeguamento della classificazione in base ai risultati di una nuova valutazione dovrebbe essere fissato a **12** mesi a decorrere dal giorno in cui sono stati ottenuti i risultati di una nuova valutazione della classificazione della sostanza o miscela. Nel caso in cui una classificazione sia aggiornata a una classe o categoria di pericolo meno grave senza determinare la classificazione in una classe

di pericolo supplementare o nuovi requisiti supplementari in materia di etichettatura, il termine per l'aggiornamento delle etichette dovrebbe rimanere di 18 mesi a decorrere dal giorno in cui sono stati ottenuti i risultati di una nuova valutazione della classificazione della sostanza o miscela. È inoltre opportuno chiarire che, in caso di classificazione ed etichettatura armonizzate, i termini per l'aggiornamento delle informazioni sulle etichette dovrebbero essere fissati alla data di applicazione delle disposizioni che stabiliscono la classificazione e l'etichettatura nuove o modificate della sostanza di cui trattasi, che di norma è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni. Lo stesso vale in caso di modifiche derivanti da altri atti delegati adottati alla luce dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ad esempio a seguito dell'attuazione di disposizioni nuove o modificate del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 24).

di pericolo supplementare o nuovi requisiti supplementari in materia di etichettatura, il termine per l'aggiornamento delle etichette dovrebbe rimanere di 18 mesi a decorrere dal giorno in cui sono stati ottenuti i risultati di una nuova valutazione della classificazione della sostanza o miscela. È inoltre opportuno chiarire che, in caso di classificazione ed etichettatura armonizzate, i termini per l'aggiornamento delle informazioni sulle etichette dovrebbero essere fissati alla data di applicazione delle disposizioni che stabiliscono la classificazione e l'etichettatura nuove o modificate della sostanza di cui trattasi, che di norma è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni. Lo stesso vale in caso di modifiche derivanti da altri atti delegati adottati alla luce dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ad esempio a seguito dell'attuazione di disposizioni nuove o modificate del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 24).

Or. en

Emendamento 111

Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini, Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni, Valentino Grant, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Sergio Berlato, Carlo Fianza, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Lara Comi, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Francesca Peppucci, Lucia Vuolo

Relazione

A9-0271/2023

Maria Sypiraki

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

[...]

[...]

[...]

*s
o
p
p
r
e
s
s
o*

Or. en

Emendamento 112

Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini, Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni, Valentino Grant, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Sergio Berlato, Carlo Fianza, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Lara Comi, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Francesca Peppucci, Lucia Vuolo

Relazione**A9-0271/2023****Maria Spyra**

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 30 – paragrafo 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

1. In caso di modifica riguardante la classificazione e l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa, oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata entro *sei* mesi dal conseguimento dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

1. In caso di modifica riguardante la classificazione e l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa, oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata entro **12** mesi dal conseguimento dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 113

Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini, Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni, Valentino Grant, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Lara Comi, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Francesca Peppucci, Lucia Vuolo

Relazione

A9-0271/2023

Maria Spyraki

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 54 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(29 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 54 bis

Entro ... [inserire data corrispondente a quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità di rivedere gli attuali criteri di classificazione delle sostanze contenenti più di un costituente. Sulla base di tale relazione la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa."

Or. en